

il Tribunale di Genova
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 10.11.2022 [REDACTED] ha chiesto che venga accertato con urgenza il proprio diritto a ricevere un incarico di supplenza a tempo determinato nella classe di concorso [REDACTED] delle graduatorie scolastiche della provincia di Genova per uno dei posti resisi disponibili a seguito della convocazione del 31.8.2022 o in quelle successive, presso le sedi e per le tipologie di contratto da lei indicate in avvio della procedura; in particolare ha indicato la supplenza annuale a tempo pieno presso il [REDACTED] di Genova, chiedendo la condanna del Ministero dell'istruzione a assegnarle tale incarico o, in subordine, quello per la classe di concorso, la scuola e la tipologia contrattuale meglio vista dal giudice.

Il diritto fatto valere dalla ricorrente si pone in conflitto con le situazioni giuridiche soggettive dei docenti che hanno ottenuto le supplenze per le classi di concorso, le scuole e i contratti da lei richiesti nonché con quelle di chi fosse eventualmente collocato nelle rispettive singole graduatorie in una posizione migliore. E' stata disposta pertanto l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili litisconsorti identificati in base agli elementi predetti; il loro numero e l'urgenza hanno reso opportuno procedere con pubblicazione sui siti istituzionali (art. 151 c.p.c.).

Nessuno dei litisconsorti e neppure il Ministero, cui la ricorrente ha notificato regolarmente ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, si sono costituiti.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha documentato il fatto di avere inserito la scuola identificata con la sigla [REDACTED] tra le preferenze - all'ottavo posto - nella domanda per supplenze annuali presentata il 13.8.2022 [all. 1 al ricorso] e di essere stata inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso [REDACTED] in [REDACTED] posizione, con [REDACTED] punti [all. 3, pag. 15].

Per quell'istituto scolastico, coincidente col liceo statale [REDACTED] di Genova, e per quella specifica supplenza annuale la ricorrente non è stata mai chiamata [all. 4-9], mentre risulta che il Ministero abbia stipulato il contratto a tempo determinato con la convenuta [REDACTED] [all. 6, pag. 2]; quest'ultima aveva un punteggio, [REDACTED] e una posizione in graduatoria, [REDACTED] inferiori a quelli della ricorrente [all. 3, pag. 20].

Con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 il Ministero dell'istruzione ha costituito le graduatorie provinciali per le supplenze, già previste dall'art. 4 l. 124/1999, in attuazione dell'art. 2 d.l. 22/2020 (conv. in l. 41/2022), per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.

Per il biennio seguente (a. s. 2022-2024) la materia è regolata dall'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.2022. Il suo art. 132 recita: "1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.

6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi (...)"

Il quinto comma contiene la chiara prescrizione di assegnare gli incarichi sulla base "della posizione occupata in graduatoria". E' una disposizione rispondente a un criterio di comune razionalità: l'esistenza della graduatoria implica un ordine di preferenza da cui l'Amministrazione è vincolata, salvo che non vi siano criteri derogatori. Il rispetto della graduatoria è del resto armonico con le norme dell'art. 97, secondo e quarto comma, Cost. che collegano la regola del concorso per l'accesso nella p.a. ai principi di buon andamento, efficienza e imparzialità [cfr. Cass., sez. lav., 25986/2020].

In difetto di controdeduzioni da parte dei convenuti, non si vede quindi la ragione per cui alla ricorrente sia stata preferita un'aspirante con posizione e punteggio deteriori.

Nell'argomentare a sostegno della propria tesi la difesa attrice ha ipotizzato - per confutare comunque tale impostazione - che l'Amministrazione abbia ravvisato una rinuncia da parte della ricorrente. In base al quarto comma dell'art. 12 menzionato, l'aspirante può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non abbia espresso la preferenza. Di conseguenza, il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore soltanto se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dall'aspirante; nel caso di convocazioni successive relative alla medesima classe di concorso e a posti e tipologie di contratto per le quali questi abbia espresso preferenza, egli non può essere considerato rinunciatario e deve essergli quindi offerta la supplenza.

Il testo dell'ultimo periodo, concernente la mancata assegnazione della supplenza nelle graduatorie per le quali il concorrente "sia risultato in turno di nomina", non può che essere interpretato in coordinamento con le disposizioni precedenti dello stesso quarto comma dell'art. 12: pertanto l'espresso va intesa limitata al singolo turno di nomina, esaurito il quale permane il diritto del concorrente medesimo a essere riconvocato anche per posti nel frattempo resisi disponibili.

Non è configurabile dunque una rinuncia da parte della ricorrente, che aveva diritto a ricevere la proposta di supplenza prima della convenuta [REDACTED] e di ogni altro aspirante che si trovasse in posizione e con punteggio inferiori ai suoi. La scelta del Ministero di preferire quest'ultima è quindi illegittima.

Va dunque accolta la domanda avanzata in via principale nel ricorso in considerazione del fatto che la lesione del suo diritto a prestare attività per un intero anno scolastico non può trovare una riparazione per equivalente in ragione del fatto che tale lesione investe anche le sfere professionale e personale.

Il *fumus boni iuris* così accertato rende superflua l'indagine relativa ad altre posizioni per le quali la ricorrente aveva avanzato domanda.

In conseguenza della sua illegittima pretermissione dalla graduatoria per la classe di concorso [REDACTED] ella ha potuto stipulare un contratto a tempo determinato fino al 29.11.2022, così come ha confermato nell'interrogatorio libero reso all'udienza in cui nessuna delle parti convenute è comparsa. Lo stato di precarietà che ne deriva può incidere anche sulla condizione familiare della ricorrente, madre di due figli minori, così come risulta anche dall'autocertificazione depositata. V'è dunque anche il *periculum in mora* che giustifica l'accoglimento del ricorso.

La pronuncia sulle spese è rimessa alla decisione definitiva del giudizio, che va fissato con separato decreto.

P.Q.M.

visti gli artt. 669-*sexies* segg. e 700 c.p.c.,

ordina al Ministero dell'istruzione di assegnare alla ricorrente la supplenza annuale per l'anno scolastico corrente nella classe di concorso [REDACTED] presso il liceo [REDACTED] di Genova (cod. [REDACTED]).
Spese al definitivo.

Si comunichi.

Genova, 24 novembre 2022

IL GIUDICE
Marcello Basilio